

RISPOSTA. — « Presso questo Ministero sono attualmente in corso i provvedimenti per il congedamento degli ufficiali studenti delle facoltà universitarie e degli Istituti superiori delle classi 1896-97-98.

« Per gli ufficiali studenti universitari della classe 1899 restano confermate le attuali disposizioni che concedono la licenza sino alla fine di luglio corrente anno.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AGNELLI ».

Di Giovanni. — *Ai ministri dell'industria, commercio e lavoro e dell'interno.* — « Per sapere come abbiano provveduto, od intendano provvedere alla gravissima disoccupazione che permane a Siracusa, e che ha assunto allarmanti proporzioni in Ragusa, in seguito alla chiusura delle miniere di asfalto, determinata in gran parte dalla mancanza di mezzi di trasporto per cui il minerale estratto giace nelle miniere o nei piani della stazione.

« Alla fame che batte alle porte di centinaia di famiglie e di migliaia di lavoratori non riescono di sollievo gli scarsi sussidi di disoccupazione, insufficienti e saltuari.

« Occorre un immediato provvedimento che determini la riapertura delle miniere; occorrono urgenti misure per l'esecuzione di lavori che possano occupare utilmente i lavoratori, mettendoli in condizioni di vivere senza l'umiliazione di dover ricorrere alla carità privata od a quella statale ».

RISPOSTA. — « Con telegramma del 23 febbraio ultimo scorso l'Ufficio di collocamento di zona di Catania segnalava un'eccedenza di 600 picconieri e terrazzieri rimasti disoccupati per la improvvisa chiusura delle miniere di asfalto in Ragusa.

« Furono subito iniziate pratiche per l'avviamento di tale eccedenza in altre miniere.

« Frattanto furono rivolte sollecitazioni vivissime presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, perchè avesse aumentato l'assegno dei carri e delle locomotive occorrenti per il trasporto dell'asfalto da Ragusa a Siracusa, per attenuare la crescente disoccupazione in quella zona.

« Fu sollecitato anche l'ingegnere La Porta, direttore della Società Asfalti-Bitumi-Catrami e Derivati con sede in Roma, Via del Tritone 132; perchè avesse fornito notizie precise sulle cause che determinarono la sospensione dei lavori, per essere in grado di escogitare i mezzi per la sollecita ripresa di attività delle miniere.

« In seguito a tali pratiche si spera di poter giungere alla riattivazione delle miniere. Ma frattanto gli operai disoccupati possono trovare col-

locamento nei lavori pubblici già predisposti nei comuni di Ragusa Inferiore e Superiore e nella provincia di Siracusa per i quali il Comitato interministeriale, istituito con decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, ha concesso mutui di favore senza interesse per circa 5 milioni, di cui 800 mila lire per i predetti comuni di Ragusa.

« *Il sottosegretario di Stato*
per l'industria, commercio e lavoro

« LA PEGNA ».

Di Giovanni. — *Ai ministri della guerra, della marina e della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se non credano ormai giusto ed opportuno che nei giudizi di competenza dei tribunali militari per reati militari sia eliminata l'aggravante del tempo di guerra, prevista dall'articolo 250 Codice penale per l'esercito e da particolari disposizioni, aggravante che continua ad applicarsi con evidente anacronismo e con manifesta violazione del sentimento di giustizia e di equità ».

RISPOSTA. — « Nel merito dell'interrogazione si osserva che per l'espresso disposto dell'articolo 248 Codice penale per l'esercito e 274 Codice penale militare, « l'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emanazione di Reale decreto in contrario ». Precisamente in relazione a tale disposto, attesa la cessazione delle effettive operazioni belliche, sono stati pubblicati due decreti, i quali, dal punto di vista procedurale e della competenza, hanno anticipato gli effetti normali della cessazione dello stato di guerra, nel senso che sono già stati restituiti alla giurisdizione ordinaria i procedimenti pendenti per reati che erano stati devoluti alla giurisdizione militare, perchè commessi in tempo di guerra. Tale restituzione ha anche una portata sostanziale, poichè l'articolo 1° del secondo dei citati decreti, dispone che « ai reati che in virtù del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto « 21 febbraio 1919, n. 160, sono devoluti alla giurisdizione ordinaria, si applicano le norme e sanzioni del Codice penale comune ».

« Segue da ciò che il campo di applicazione dell'aggravante per il tempo di guerra è già stato notevolmente limitato; e, d'altro canto non è a dubitarsi che nella latitudine circa la misura della pena, gli stessi tribunali militari abbiano a tener conto delle mutate condizioni di tempo, per guisa da rendere meno sensibile l'aumento di un grado per il tempo di guerra.

« *Il sottosegretario di Stato per la guerra*
« AGNELLI ».

De Michelis. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in quale considerazione venne tenuta e di conseguenza quale risposta ebbe